

LAVORO

TRIBUTI

CONTABILITÀ

9 Ottobre 2006

PIROLA

Informatore 38

Settimanale de

 Il Sole
24 ORE

Periodico spelt. n. 111/06 - Sped. in A.P. - D. 11/05/2005 - Spett. n. 457/05 - art. 1, comma 1, lett. B) - Roma

RUBRICHE

Scadenario 20-31 ottobre 2006 **4**

In sintesi **11**

COMPETITIVITÀ

La delega per la revisione delle agevolazioni alle attività produttive
- Raffaele Rizzardi **13**

LAVORO

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Istruzioni INPS per il 770
- P.G. **16**
- INPS, circ. n. 101, 26.9.2006 **16**

PRATICA PROFESSIONALE

Nuova organizzazione del mercato del lavoro in Lombardia: una legge con buoni propositi
- Carlo Fossati ed Evangelista Basile **20**

Manovra-bis: la scure del Ministero del lavoro sull'impresa edile irregolare
- Carmine Santoro **26**
- Ministero del lavoro, circ. n. 29, 28.9.2006, prot. n. 25/1/4192 **31**

Decreto Bersani: privacy e tesserino di riconoscimento nei cantieri edili
- Pietro Gremigni **39**

Cassa integrazione ante 2005: serve ancora il mod. SA/INT
- Gabriele Bonati **42**

Violazioni amministrative in materia previdenziale ed efficacia temporale dell'abrogazione delle sanzioni
- Silvano Imbriaci **44**

Invio telematico della nuova Denuncia Aziendale per i datori di lavoro agricoli
- Romano Magrini **47**
- INPS, circ. n. 100, 22.9.2006 **48**

Lavoro part time e Assegno per il Nucleo Familiare
- Paolo Cuzzelli **51**
- INPS, Direzione Regionale..., nota n. 5868, 25.9.2006 **53**

Diritto al lavoro e collocamento dei disabili: privilegiato l'onere di solidarietà sociale
- Luigi Caiazza **54**

DOCUMENTAZIONE

Giurisprudenza
Rassegna di giurisprudenza
- A cura di MG Consulting **57**

TRIBUTI

PRATICA PROFESSIONALE

La registrazione delle locazioni dopo la Manovra-bis
- Renato Portale e Giuseppe Romano **60**
- Agenzia delle entrate, provvedimento 14.9.2006 **62**

Tassate le plusvalenze da cessioni di immobili oggetto di donazione
- Gianfranco Antico **65**

Lotta all'evasione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Giuseppe Dolza Cogni **68**

APPROFONDIMENTI

Rimborso IVA: calcolo degli interessi nelle ipotesi di indebito versamento
- Enzo Fusco **71**

Capitale minimo e riduzione per perdite
- Carlo Callioni **75**

DOCUMENTAZIONE

Giurisprudenza
Rassegna di giurisprudenza
- A cura di Pietro Maria Schiavini **79**

CONTABILITÀ

PRATICA PROFESSIONALE

Il bilancio straordinario delle cooperative
- Gian Paolo Perrotti **82**

SPECIALE

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Incentivi alle imprese e all'occupazione
- Antonino Cannioto **11**

Capitale minimo e riduzione per perdite

Carlo Callioni

Dottore commercialista in Bergamo

Per capire – sul tema del capitale minimo delle società di capitali e di quando ricorrano l'obbligo di sua riduzione per perdite e la necessità di suo ripristino allorché esso sia inferiore al minimo di legge – quale sia il clima di opinione che informa la dottrina più accreditata e frequentemente anche la giurisprudenza è il caso di fare riferimento a una sentenza (Tribunale di Bergamo, 6 marzo 2002) che afferma: «non qualunque perdita del capitale sociale determina lo scioglimento della società, ma soltanto quella che comporta la discesa del capitale al di sotto del minimo legale per effetto di una perdita superiore al terzo».

Parrebbe questa un'espressione condivisibile se l'ottica fosse di valutazione bonaria perché, per esempio, parrebbe naturale, e quindi scusabile, che le società, specie all'inizio dell'attività, possano generare una qualche perdita (*esempio 1*).

ESEMPIO 1
Esaminiamo il caso di una società a responsabilità limitata con un capitale sociale di € 10.000,00, una perdita del primo esercizio di € 2.000,00 e un patrimonio netto, assente ogni riserva, di € 8.000,00: non sussiste alcun obbligo di ripianamento da parte dei soci, posto che la perdita non raggiunge il terzo del capitale sociale e ciò resta vero anche se la coincidenza del capitale con la soglia minima di legge e l'assenza di altre voci di patrimonio netto implicano l'abbattimento del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

A dire il vero la sentenza, forse per rinforzare la propria argomentazione, aggiunge: «appare plausibile la considerazione del C.T.U. in ordine alla copertura di detta perdita da parte dei soci, non mediante un versamento *ad hoc*, ma mediante la rinuncia ai finanzia-

menti in precedenza erogati» che, forse, era meglio evitare dato che, vera la precedente asserzione, questa seconda non solo non aggiungeva alcunché, anzi, nella migliore delle ipotesi si rivelava del tutto ininfluyente o, meglio, rischiava di cancellare le certezze insite nel ragionamento principale. Quanto all'esempio, si può supporre che l'iter logico seguito parta dall'assunto di come sia frequente rilevare una perdita al termine del primo o dei primi anni di esercizio al punto che le società con capitale minimo, senza lo sbarramento del terzo, sarebbero continuamente soggette all'alea di dover provvedere inammissibilmente al suo ripristino.

Qualcuno si premura, con scrupolo non privo di fondamento logico, di avvisare che già al momento di uscire dallo studio del notaio che ha curato l'atto di costituzione della società, il capitale minimo sarebbe ridotto in ragione dell'onorario dovuto al professionista. Ma è proprio così? Se non può revocarsi in dubbio il fatto che l'onorario del notaio impegni parte del capitale sociale iniziale è altrettanto vero che, in ogni istante nel corso della vita di una società, il capitale non è danaro in cassa bensì un indistinto fondo di valori e non resta inerte ma viene continuamente impiegato e di nuovo riportato in ciclo per realizzare la gestione dell'impresa. Può essere che la spesa per il notaio, una volta fatta, sia irrimediabilmente vanificata e che diverso potrebbe essere il caso di acquisto di merci o di materie prime o l'investimento per un impianto che trovano, al contrario, una contropartita tangibile. Però, anche per l'investimento in immobilizzazioni immateriali mancherebbe, come per le spese di costituzione, la materialità dell'acquisto. Oltre tutto, non può escludersi *a priori* che le spese per creare una società e dar vita a un'idea imprenditoriale vincente o per procurarsi

la disponibilità di un brevetto sicuramente destinato al successo possano valere quanto e, persino, più dei materiali per l'inventario o dei beni strumentali o di qualsiasi altra cosa. Non solo, si deve tener conto che, specie per certi settori di attività, il mercato può imprimere oscillazioni ai prezzi delle materie prime anche quotidiane tali da mutare sostanzialmente la valutazione delle scorte di magazzino o che un acquisto mal ponderato mette a disposizione dell'impresa un impianto che non è certo saprà soddisfare le attese.

Non può essere, dunque, la materialità l'elemento utile a distinguere le spese cosiddette *produttive* da quelle giudicate in qualche modo *improduttive*. Né può essere il tempo fisico la discriminante di tale questione. La validità di un esborso, in altri termini, è misurabile solo *a posteriori* e sulla base dei risultati che l'azienda quale *coordinazione economica in atto* e, perciò, in quanto *universitas rerum* sa produrre.

Un elementare principio di contabilità e una norma giuridica confermano l'assunto. Sotto il profilo ragionieristico «Se i costi ...non vogliono dirsi congiunti, quando non sono tecnicamente inseparabili, essi debbono almeno considerarsi economicamente collegati in complesso» e ancora: «Tutti... sono necessari alla formazione del prodotto o della merce, o al rendimento del servizio; tutti sono tra loro coordinati, operano in un tutto inscindibile, e si traducono in valori correlati, di efficacia non atta a disgiunta valutazione. Ponderazioni assurde di autonoma efficacia sono tuttavia frequentemente attuate da pratici, che dicono perdite, o danni o "spese improduttive" alcuni costi» (Gino Zappa, *Il reddito d'impresa*, Giuffrè Editore). La tecnica contabile distingue fra *conti di reddito aperti alle variazioni d'esercizio* i quali immediatamente concorrono a formare l'utile o la

perdita dell'esercizio e conti aperti alle rimanenze la cui utilità è solo mediata e deve essere fatta combaciare nel tempo con i costi o con i ricavi cui essa si riferisce. Non è chi non veda, al proposito, come l'acquisto di una partita di merce nell'imminenza di fine esercizio per essere rivenduta nei primi giorni dell'esercizio nuovo – magari con un impegno alla vendita già sottoscritto dal cliente – mai possa determinare una perdita ma debba essere opportunamente rinviata al compimento della successiva vendita con imputazione transitoria nel conto *rimanenze finali*.

La notazione induce una seconda riflessione. La gestione di un'impresa è unica dall'inizio al termine della sua gestione e solo convenzionalmente essa può essere ripartita in esercizi e il risultato frazionato in utile o perdita di ciascun esercizio. Se, in chiusura del bilancio annuale, ci sarà utile per l'art. 2433, cod. civ., la distribuzione di dividendi sarà consentita se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato tanto che «Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente». Il significato è chiaro: gli utili possono dirsi conseguiti (e, simmetricamente, le perdite dovrebbero potersi dire sofferte) solo in relazione alla prova documentale del bilancio nel quale essi sono evidenziati. Non si può non convenire allora con la Corte di Cassazione quando afferma che il bilancio «Solo con l'approvazione dell'assemblea acquista esistenza giuridica di bilancio in senso tecnico e produce gli effetti che gli sono propri» (Cass., sez. I, sent. n. 252, 22 gennaio 1975). Ciò nel bene e nel male, per consacrare, cioè, gli utili come per accertare le perdite. Altrimenti argomentando, solo la semplice successione dei tempi e la vivisezione continua e ossessiva di ogni pagamento fornirebbero una possibile piattaforma d'indagine dall'esito assolutamente indeterminato e improbabile quando non pazzesca-

mente complicato in una realtà aziendale intricata com'è oggi quella ordinaria anche per una piccola impresa. Sembra che altra diversa teoria consideri la perdita di esercizio come evento non in grado d'incidere sul capitale sociale e da riportare unicamente all'esercizio successivo. Non intaccherebbe il capitale sociale nemmeno qualora la perdita fosse superiore al terzo del capitale sociale. Questo andrebbe aumentato ma non già perché fondamentale garanzia a favore dei terzi bensì quale assicurazione di copertura della perdita che dovrebbe poter continuare a essere esposta separatamente in bilancio. Al contrario di tutto ciò, quando la perdita, qualunque ne sia l'entità, porta il capitale al disotto del minimo stabilito gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare in merito perché, diversamente, «lo scioglimento della società si produce automaticamente e immediatamente salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società» (Cass., sent. n. 4089, 28 giugno 1980).

Diversa, più fantasiosa ma anche più fumosa interpretazione, al di là delle perdite, riterebbe applicabile l'art. 2484, cod. civ., esclusivamente a situazioni in cui il capitale sociale, che non sarebbe liquido, subisse una riduzione a causa di un bene che si deprezza o che perisce. Il tribunale di Roma (16 giugno 1998), più linearmente, ritiene l'art. 2448, (ora 2484) cod. civ., operante in via autonoma, indipendentemente dall'entità delle perdite: «Nel caso di perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea di una società a responsabilità limitata che deliberi la riduzione del capitale e il contestuale aumento del medesimo in misura non inferiore al suddetto minimo, non può assegnare ai soci un termine per la successiva sottoscrizione dell'aumento, atteso che la mancata sottoscrizione immediata, in misura sufficiente a ricostituire il capitale minimo, determina lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2448, n. 4, cod. civ.».

Nello stesso senso, il tribunale di Napoli (3 dicembre 1998): «La delibera con la quale l'assemblea di una S.r.l. a seguito di mancata ricostituzione del capitale sociale minimo, decide lo scioglimento anticipato della società è illegittima e non può essere omologata, essendosi lo scioglimento già verificato ai sensi dell'art. 2448, n. 4, cod. civ.». Ciò premesso, il comma 1, punto 4, dell'art. 2484, cod. civ., dispone che la società si scioglie per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter e si deve intendere che lo scioglimento della società si ponga come alternativa all'ipotesi di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo che è la dizione, identica, usata in tutti e due gli articoli citati. Non pone alcuna limitazione: non che ci sia perdita e tanto meno che essa sia superiore al terzo del capitale. È, dunque, *la regola generale*. La perdita per oltre un terzo del capitale è trattata solo dagli artt. 2446 e 2447, cod. civ., ma mentre l'art. 2484 configura un'ipotesi incondizionata, gli altri due articoli rappresentano una *dimensione particolare*. Il primo (Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite...) stabilisce una serie di misure articolate nel volgere di un anno e il principio che una perdita maggiore di un terzo imponga un'identica riduzione del capitale. Se la riduzione implica, in più, che il capitale scenda al di sotto del minimo legale (Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo...) il secondo afferma che l'assemblea deve reintegrarlo senza indugio o deliberare la trasformazione della società. Se il superamento dei minimi di capitale degli artt. 2327, cod. civ., (120.000,00 euro per le S.p.A. di nuova costituzione) e 2474, cod. civ. (10.000,00 euro per le S.r.l.; *riquadro I*) fosse sempre subordinato al verificarsi di una perdita oltre il terzo conseguirebbero due effetti ugualmente gravi: – si applicherebbero unicamente gli artt. 2446 e 2447, cod. civ., e mai

l'art. 2484 cod. civ. salvo ammettere la possibilità di un'ipotetica riduzione – volontaria e non a causa di perdite – peraltro impedita da norme cogenti (artt. 2327 e 2474, cod. civ., appunto) bastevoli di per sé a negarla anche senza ricorrere all'art. 2484, cod. civ., che si rivelerebbe nella circostanza quanto meno superfluo e ridondante e contro il principio generale del diritto che fa sì che ogni norma deve trovare impiego almeno una volta perché una norma che non si utilizza mai non è una norma;

– il patrimonio netto, alla cui integrità sono rivolti gli artt. 2327 e 2474,

cod. civ., di fatto potrebbe ridursi senza apparenti ostacoli fino a un terzo del capitale minimo.

Dal che si comprende l'importanza di un capitale minimo. Perché, diversamente dalle ditte individuali o dalle società di persone per le quali interviene sempre, ancorché in via sussidiaria, la responsabilità personale, solidale e illimitata, dell'imprenditore o del socio, le società di capitali, in quanto persone giuridiche, rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali (artt. 2325 per le S.p.A. e 2462 per le S.r.l.). Il codice civile – costantemente orientato a tutelare le

ragioni dei terzi in buona fede – non poteva certo assicurare la perfetta solvibilità delle società regolamentate dalla legge. Era in grado solo e doveva limitarsi ad assicurare almeno l'esistenza di un capitale minimo. Che non è un gran presidio dato che il fatto di versarlo non significa affatto mantenerlo. Forse la soluzione adottata potrà catalogarsi quale opera di giuristi più avvezzi alle astrazioni dottrinali che alla pratica aziendale; tuttavia, pare difficile si potesse andare oltre quanto è stato disposto.

È sintomatico, fra l'altro, rilevare che le conseguenze per perdite superiori al terzo siano diverse nei due casi: quello di perdita di oltre il terzo (per esempio: 200.000,00 euro di capitale e 70.000,00 euro di perdita, patrimonio netto di 130.000,00 euro, superiore al minimo di 120.000,00 euro) ex art. 2446, cod. civ., dà la stura a una procedura lunga un anno ma quello di perdita di oltre il terzo ex art. 2447, cod. civ., (per esempio 10.000,00 euro di capitale e 3.400,00 euro di perdita, patrimonio netto 6.600,00 euro, inferiore al minimo di 10.000,00 euro) richiede un provvedimento fulmineo, salvo l'immediata trasformazione della società o l'inevitabile liquidazione. Non tutte le perdite di un terzo hanno perciò la stessa valenza (esempio 2).

Le disposizioni in vigore sino al 31.12.2003 ribadivano la regola del limite minimo del capitale ma anche del limite minimo della quota delle S.r.l. Anzi, tale limite era elevato con la rivisitazione dell'art. 2474, comma 2 (*Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a un euro*) e introdotto ex novo anche per le S.p.A. (art. 2327, secondo periodo: *Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli*). Un'interpretazione della norma rigorosamente restrittiva e letterale poteva e in concreto è servita a limitare l'estensione operata a € 120.000,00 per le sole società di nuova costituzione lasciando ragionevolmente indenni quelle vecchie. Senonché il D.Lgs. 6, 17.1.2004 di riforma organica della disciplina delle società di capitali, adottato per dare attuazione alla legge 366, 3.10.2001 di delega al Governo per la riforma del diritto societario, con l'art. 1, ha sostituito, a far data dall'1.1.2004, l'intero capo V del Titolo V del Libro V del codice civile (S.p.A.), e con l'art. 3 ha rimpiazzato l'intero capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile (S.r.l.), e i novellati artt. 2327 per le S.p.A. (*La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a € 120.000,00*) e 2463, punto 4) per le S.r.l. (*ammontare del capitale non inferiore a € 10.000,00*) non ripresentano assolutamente le precedenti condizioni di minimo unitario.

RIQUADRO 1

Si ipotizzi il caso di una società con capitale sociale allineato al minimo (per esempio: una S.r.l. con € 10.000,00 di capitale) che, per il favorevole divenire della gestione, abbia saputo proporzionalmente accumulare ingenti riserve (per esempio: € 320.000,00 di riserve che in cumulo con il capitale formano il patrimonio netto iniziale di € 330.000,00) ma che, per l'ultimo esercizio, abbia fatto registrare la perdita di € 20.000,00, superiore al terzo e allo stesso capitale sociale. Qualcuno, intanto, osserva che il codice civile parlerebbe di capitale ma intenderebbe patrimonio. Qualcun altro sostiene, invece, che il terzo si misura fra il capitale e ciò che del capitale resta dopo la perdita. Le differenti posizioni dei due articoli forniscono peraltro qualche *atout* per affermare che se dire *Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite* può significare rapportarsi al capitale per calcolarne la riduzione, nell'espressione *Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo* è la perdita a dettare il computo (matematicamente si dovrebbero trovare i valori che soddisfino la disequazione: perdita maggiore di un terzo capitale).

Di ugual spessore, comunque, è considerare che, quando si è voluto aprire un più ampio orizzonte, il codice civile non ha esitato a riferirsi in chiaro (cfr. per esempio: art. 2412, cod. civ.) al *doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato*. L'interpretazione appare, quindi, arbitrariamente estensiva dato che il codice civile è un testo razionalmente concepito ed è opera nel cui corpo non esistono contraddizioni di modo che un vocabolo, impiegato una volta, avrà anche in occasioni e circostanze diverse la medesima interpretazione e lo stesso identico significato.

Le parole, in altri termini, non si prestano a manipolazioni di sorta.

Altrimenti, per la società *de quo* e riguardo al problema qui esaminato non sorgerebbero sistemazioni necessarie sino a una perdita complessiva di € 110.000,00. Altrimenti, inoltre, se cioè capitale sociale e patrimonio netto fossero termini indifferentemente intercambiabili, sarebbe superflua l'analitica indicazione voluta dall'art. 2424 che alla voce A.I del passivo esplicita (da I a IX) la composizione del patrimonio netto e l'obbligatoria elenca-

(segue)

zione prescritta dal punto 7-bis, art. 2427, cod. civ., che, in più, richiama il tema della possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto. Il capitale sociale è per definizione indisponibile.

Con la riserva legale è possibile esclusivamente provvedere alla copertura di perdite.

Si può dar luogo ad aumento di capitale sociale o a copertura di perdite, invece, per le riserve derivanti da utili su cambi, le riserve per rivalutazioni o in sospensione d'imposta che non sono però distribuibili.

Ogni altra voce è anche distribuibile ai soci purché non si tratti di riserve vincolate com'è il caso, esemplificando, delle riserve costituite a fronte di ammortamenti anticipati.

Altrimenti, infine, si sarebbe potuto non scrivere l'art. 2442, cod. civ. che contempla il passaggio di riserve disponibili a capitale.

Di fatto, in un frangente come quello descritto sarebbe necessario, a modesto avviso di chi scrive, utilizzare una parte delle riserve disponibili per azzerare la perdita per la seguente situazione finale di bilancio: capitale sociale di € 10.000,00 e riserve € 300.000,00 per un immutato patrimonio netto finale di € 310.000,00.

La teoria delle perdite significative solo se superiori al terzo porterebbe, per ultimo, a posizioni difficilmente intelleggibili per il terzo in buona fede salvo informarlo delle proprie perdite come abitualmente si fa per il mancato versamento dei decimi di capitale, salvo cioè seguire alla lettera il disposto dell'art. 2250, comma 2, cod. civ. che tende una volta di più alla protezione dei terzi creditori: *Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.*

Il terzo in buona fede potrebbe in quel caso trovarsi di fronte società che potrebbero legittimamente coesistere pur avendo, ciascuna, un capitale sociale effettivo di diversa entità, variabile per una S.p.A. fra un massimo di € 120.000,00 e un minimo di € 68.000,00 e per una S.r.l. fra un massimo di € 10.400,00 e un minimo di € 6.823,00.

Ipotesi di capitale sociale fissato nei minimi di legge	Società per azioni	Società a responsabilità limitata
Capitale sociale (senza perdite, oltre a eventuali riserve): – società costituite ante l.1.2004 (art. 223-ter, disp. att.); – società costituite post l.1.2004	€ 104.000,00 € 120.000,00	€ 10.400,00 € 10.000,00
Capitale sociale (con perdite sino a 1/3 del capitale): – società costituite ante l.1.2004 (art. 223 ter, disp. att.); – società costituite post l.1.2004	€ 69.333,00 € 80.000,00	€ 6.933,00 € 6.667,00
Capitale sociale (senza perdite e senza riserve): – società costituite ante l.1.2004 (art. 17, D.Lgs. 213)	€ 102.000,00	€ 10.200,00
Capitale sociale (con perdite e senza riserve): – società costituite ante l.1.2004 (art. 17, D.Lgs. 213)	€ 68.000,00	€ 6.823,00

Perché non si possono scordare, in questa rassegna, le disposizioni per la conversione da lire in euro che doveva ottenersi di norma per eccesso arrotondando le £. 1.000 a € 0,52 (art. 17, comma 2, D. Lgs. 213, 24.6.1998) e così, per £. 200.000.000 e £. 20.000.000, a € 104.000,00 e € 10.400,00 ma che, curiosamente, poteva ottenersi anche, ove le riserve mancano o sono insufficienti (comma 3), per difetto con arrotondamento a € 0,51 e così, per £. 200.000.000 e £. 20.000.000, a € 102.000,00 e € 10.200,00 con l'obbligo di trasferire a riserva ordinaria la differenza residua ($200.000.000 : 1.936,27 = 103.291,38$ e $20.000.000 : 1.936,27 = 10.329,14$). Provvedimento di almeno dubbia legittimità atteso che il capitale è presidio fondamentale di responsabilità sociale a concedere maggior fiducia a chi ha minori garanzie da offrire è contrario ai criteri fondanti e da sempre ispiratori del codice civile. e anche perché non era forse lecito supporre che il testo riguardante la moneta di conto e le modalità tecnico-giuridiche della conversione e non il principio dei minimi di capitale potesse o volesse rivoluzionare un assetto sostanzialmente difficile da sfiorare senza vistose controindicazioni.

Un ventaglio di offerte come si vede e con buona pace per la certezza del diritto.